

PARTE II

Disposizioni applicabili alle navi di paesi terzi che intendono praticare la pesca dello sgombero nelle acque dell'UE

- a) Le navi possono avviare una bordata di pesca soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro costiero interessato. Le navi entrano nelle acque dell'UE soltanto dopo aver attraversato una delle seguenti zone di controllo:

rettangolo CIEM 48 E2 nella divisione VIa;

rettangolo CIEM 50 F1 nella divisione IVa;

rettangolo CIEM 46 F1 nella divisione IVa.

Almeno quattro ore prima di entrare in una delle zone di controllo, all'entrata nelle acque dell'UE, il comandante della nave contatta il centro di controllo della pesca del Regno Unito (Edimburgo) per posta elettronica al seguente indirizzo: ukfcc@scotland.gsi.gov.uk o per telefono (+ 44 1312719700).

La comunicazione specifica il nome, l'indicativo internazionale di chiamata e le cifre e lettere d'identificazione («port letters and number» — PLN) della nave, i quantitativi totali di ciascuna specie detenuta a bordo e la zona di controllo attraverso cui la nave entrerà nelle acque dell'UE. La nave non inizia la pesca finché il comandante non ha ricevuto la conferma di ricezione della comunicazione e l'istruzione di sottoporre o meno la nave a ispezione. Ciascuna conferma reca un unico numero di autorizzazione che il comandante conserva fino al termine della bordata di pesca.

- b) Le navi che entrano nelle acque dell'UE senza detenere catture a bordo sono esonerate dalle disposizioni di cui alla lettera a).

- c) Si considera che la bordata di pesca sia conclusa quando la nave lascia le acque dell'UE o entra in un porto dell'UE dove effettua lo scarico completo delle catture.

Le navi lasciano le acque dell'UE soltanto dopo aver attraversato una delle zone di controllo.

All'uscita dalle acque dell'UE, il comandante della nave comunica almeno due ore prima l'ingresso in una delle zone di controllo al centro di controllo della pesca di Edimburgo per posta elettronica o per telefono, come previsto alla lettera a).

La comunicazione specifica il nome, l'indicativo internazionale di chiamata e le cifre e lettere d'identificazione («port letters and number» — PLN) della nave, i quantitativi totali di ciascuna specie detenuta a bordo e la zona di controllo attraverso cui la nave intende passare. La nave non lascia la zona di controllo prima di aver ricevuto la conferma di ricezione della comunicazione e l'istruzione per il comandante di sottoporre o meno la nave a ispezione. Ciascuna conferma reca un unico numero di autorizzazione che il comandante conserva fino a quando la nave non lascia le acque dell'UE.

